

Circolare mensile Eutekne

OTTOBRE 2020: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Credito d'imposta per le locazioni - Ulteriori chiarimenti	2
2 Numerazione delle fatture - Requisito della sequenzialità - Chiarimenti.....	3
3 Rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni	4
4 Autotrasportatori - Investimenti per il rinnovo del parco veicolare - Concessione di contributi ..	5
5 Agevolazioni per la trasformazione digitale delle PMI - Modalità e termini di presentazione delle domande	7
6 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Mancata indicazione in fattura della normativa di riferimento - Modalità di regolarizzazione	8
7 Credito d'imposta per botteghe e negozi - Ulteriori chiarimenti	9
8 Servizi di telefonia mobile ricaricabile - Fatturazione a soggetti passivi utilizzatori finali - Diritto alla detrazione dell'IVA esposta in fattura.....	9
9 Cessioni di beni per l'emergenza da COVID-19 - Regime IVA - Chiarimenti	10
10 Contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020 - Riammissione	11
11 Incentivo concesso sotto forma di parziale rimborso del prezzo d'acquisto - Disciplina IRES e IRAP.....	12
12 Detrazione IRPEF per oneri - Pagamento con strumenti "tracciabili" - Ulteriori chiarimenti	12
13 <i>Patent box</i> - Regime di autoderminazione in alternativa al <i>ruling</i> - Chiarimenti ufficiali	13
14 <i>Patent box</i> e consolidato - Adempimenti dichiarativi.....	14
15 Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Superbonus del 110% - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito d'imposta	15
16 Obblighi di verifica delle ritenute negli appalti - Contratti di servizi riguardanti sia l'attività commerciale che istituzionale	15
17 Credito d'imposta ricerca e sviluppo - Spesa sostenuta dall'impresa per il finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca svolto presso una Università	15
18 TARI e TEFA - Pagamento mediante la piattaforma "PagoPA"	16
19 Acquisto di beni ammortizzabili - Stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Spettanza del rimborso IVA.....	16
20 Intermediazione di quote sociali - Trattamento ai fini IVA.....	16
21 Immissione in consumo di carburanti da un deposito fiscale - Prestazione della garanzia - Nuovi modelli	17
22 Locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto - Luogo della prestazione dei servizi	17
23 Servizi nei porti - Regime di non imponibilità IVA	18
24 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Uruguay - Entrata in vigore.....	18
NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	19

1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - ULTERIORI CHIARIMENTI</p> <p>Con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 440 e 442 e la ris. 20.10.2020 n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio").</p>
1.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI</p> <p>Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari"), a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p>Il credito viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; • in misura pari al 30% (50% per le strutture turistico-ricettive, in base alle modifiche introdotte dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, che saranno efficaci a seguito di autorizzazione europea) dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate. <p>Il credito d'imposta riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in linea di principio, i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (l'estensione al mese di giugno è stata introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, la cui efficacia è subordinata ad autorizzazione europea); • per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 (l'estensione al mese di luglio è stata introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, la cui efficacia è subordinata ad autorizzazione europea); • per le strutture turistico-ricettive, fino al 31.12.2020 (tale modifica è stata introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, la cui efficacia è subordinata ad autorizzazione europea). <p>Novità del DL "Ristori"</p> <p>Inoltre, si segnala che, per effetto dell'art. 8 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL "Ristori"), il credito d'imposta per le locazioni è stato esteso a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al suddetto DL 137/2020, cioè i settori la cui attività è stata limitata dal DPCM 24.10.2020; • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. <p>Le novità introdotte dal DL "Ristori" non richiedono una specifica autorizzazione europea (come, invece, le novità apportate dal DL "Agosto" convertito), ma si applicano nei limiti della disciplina prevista dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p>
1.2	<p>CANONI CORRISPOSTI ANTICIPATAMENTE NEL 2019</p> <p>Nella risposta a interpello 5.10.2020 n. 440, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d'azienda comprensiva di immobili può spettare, in presenza delle altre condizioni di legge, anche se i canoni di locazione o affitto d'azienda sono stati integralmente versati, anticipatamente, nel dicembre 2019.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Il chiarimento fornisce un'interpretazione favorevole al contribuente del disposto normativo, che, invece, sembrerebbe limitare il <i>bonus</i> ai canoni corrisposti nel 2020, in quanto l'art. 28 co. 5 del DL 34/2020 dispone che il credito "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020".</p>
<p>1.3</p>	<p>CALO DEL FATTURATO IN CASO DI CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA</p> <p>Nelle risposte a interpello 5.10.2020 n. 440 e 442, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della verifica della sussistenza del calo del fatturato (che configura condizione di applicazione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d'azienda), ove il soggetto che intende accedere al credito abbia affittato l'azienda o l'abbia acquistata nel 2019, vanno confrontati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fatturato 2020 di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del credito, in capo all'affittuario o acquirente dell'azienda (<i>avente causa</i>); • il fatturato 2019 nei medesimi mesi di riferimento, in capo al <i>dante causa</i> (locatore dell'azienda o cedente l'azienda).
<p>1.4</p>	<p>SUBLOCAZIONE DELL'ENTE NON COMMERCIALE</p> <p>Con la ris. 20.10.2020 n. 68 (ribadendo un chiarimento già reso nella risposta a interpello 356/2020), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, è applicabile anche al contratto di sublocazione, in presenza di tutte le altre condizioni di legge. Infatti, il contratto di sublocazione condivide con il contratto di locazione sia la disciplina applicabile (anche fiscale) che la natura e la struttura ed è, pertanto, nel contesto del credito d'imposta, assimilabile alla locazione.</p> <p>Peraltro, il contratto principale (locazione) ed il subcontratto (sublocazione) mantengono la propria autonomia, di modo che, in presenza delle previste condizioni, su entrambi i contratti è possibile applicare il credito d'imposta di cui all'art. 28 del DL 34/2020.</p> <p>Inoltre, l'Agenzia ricorda che il credito d'imposta è applicabile anche agli enti non commerciali, in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (l'estensione del credito d'imposta al mese di giugno, introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).</p> <p>Ove si tratti di un ente privo di partita IVA – aggiunge l'Agenzia – il credito d'imposta del 60% va calcolato sul canone al lordo dell'IVA, "in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto".</p>
<p>2</p>	<p>NUMERAZIONE DELLE FATTURE - REQUISITO DELLA SEQUENZIALITÀ - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.10.2020 n. 505, ha precisato che non risulta compatibile con il requisito della "sequenzialità", richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale, un sistema che preveda l'istituzione di un numero di fattura composto dal giorno di emissione (es. 20200601, 20200602, 20200603, ecc.) e da un ulteriore codice progressivo esadecimale (es. 0001, 0002, ..., 000A, ecc.).</p>
<p>2.1</p>	<p>NUMERO DELLA FATTURA COMPRESIVO DELLA DATA DEL DOCUMENTO</p> <p>Un soggetto passivo ha creato un sistema di numerazione delle fatture, che prevede la generazione di un numero contenente la data di emissione e un codice ottenuto in base al sistema numerico esadecimale.</p> <p>La fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco" (art. 21 co. 2 lett. b) del DPR 633/72). Sono, dunque, ammissibili anche sistemi di numerazione diversi da quelli progressivi per anno solare, purché siano rispettate le condizioni richieste dalla norma. In questo senso, si potrebbe anche far riferimento, nella numerazione, "alla data della fattura stessa" (ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2013 n. 1). Tuttavia, risulta difficilmente praticabile la scelta di indicare, all'interno del numero di una fattura elettronica, la data della sua emissione, considerato che, nell'ambito della fatturazione</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>elettronica, tale data coincide con quella di trasmissione del <i>file</i> XML al Sistema di Interscambio, il quale ne <i>“attesta inequivocabilmente e trasversalmente (...) la data”</i> (circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, § 3.1).</p> <p>Si tratta, generalmente, di un giorno differente e successivo rispetto a quello, riportato nel campo <i>“Data”</i> della fattura elettronica, in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi si considera effettuata. L'adozione di un numero di fattura contenente la data di emissione risulta, quindi, sostanzialmente inattuabile qualora, ad esempio, il documento venga trasmesso entro i 12 giorni successivi a quello di effettuazione dell'operazione (art. 21 co. 4 del DPR 633/72).</p>
<p>2.2</p>	<p>REQUISITO DI SEQUENZIALITÀ</p> <p>Fra gli elementi obbligatori della fattura, l'art. 226 della direttiva 2006/112/CE dispone che sia presente anche <i>“un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo univoco”</i>.</p> <p>Un sistema di numerazione come quello in esame non risulta idoneo a rispettare la sequenzialità, richiesta dalle disposizioni comunitarie. Se, ad esempio, in alcune giornate non venissero emesse fatture, potrebbe, infatti, verificarsi un <i>“salto data”</i>.</p> <p>Tale circostanza potrebbe inibire all'Amministrazione finanziaria il controllo della corrispondenza fra la numerazione dei documenti e la relativa annotazione nei registri contabili, <i>“necessaria ad evitare intervalli ingiustificati nell'ordine di emissione e di annotazione”</i>, nonché la corretta ricostruzione delle operazioni attive.</p> <p>L'assenza di un ordine sequenziale non consentirebbe, inoltre, all'Agenzia delle Entrate neppure la corretta predisposizione, prevista dall'art. 4 del DLgs. 127/2015 a partire dalle operazioni IVA effettuate dall'1.1.2021, delle bozze delle liquidazioni periodiche IVA, dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 e della dichiarazione annuale IVA.</p>
<p>3</p>	<p>RIFIUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p>
	<p>Con il DM 24.8.2020 n. 132, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 22.10.2020 n. 262, sono state definite le ipotesi in cui le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche ricevute dai relativi fornitori.</p> <p>Le nuove disposizioni, efficaci a decorrere dal 6.11.2020, modificano il DM 3.4.2013 n. 55 allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare rigetti impropri delle fatture da parte delle P.A., velocizzando i tempi di pagamento ai fornitori; • armonizzare le regole tecniche della fatturazione elettronica B2G (<i>Business to Government</i>) con quelle della fatturazione elettronica B2B (<i>Business to Business</i>) e B2C (<i>Business to Consumer</i>).
<p>3.1</p>	<p>IPOTESI DI RIFIUTO DELLE FATTURE</p> <p>Il DM 132/2020 stabilisce che una P.A. può rifiutare una fattura soltanto al ricorrere di una delle seguenti 5 ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione; • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 25 co. 2 del DL 66/2014, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla norma medesima; • omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); • omessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo per le cessioni di prodotti farmaceutici verso gli enti del SSN; • omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

<i>segue</i>	È espressamente esclusa la possibilità di rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante le note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72.
3.2	<p>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO</p> <p>La Pubblica Amministrazione destinataria deve comunicare l'eventuale rifiuto della fattura al cedente o prestatore secondo le modalità di cui all'Allegato B, § 4.5, del DM 55/2013 e di cui alle relative specifiche tecniche, ossia mediante apposita notifica da inviare entro 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna.</p> <p>Inoltre, nella notifica dovrà essere indicata la specifica causa del rifiuto sulla base di una delle 5 ipotesi sopra indicate.</p>
3.3	<p>MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA RIFIUTATA</p> <p>Il rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione destinataria non invalida l'emissione del documento. Secondo quanto ricordato dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 30.10.2020 n. 17, la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dall'Amministrazione a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (art. 2 co. 4 del DM 55/2013).</p>
4	<p>AUTOTRASPORTATORI - INVESTIMENTI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI</p>
	<p>Con il DM 14.8.2020 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 23.9.2020 n. 236) e il DM 21.10.2020 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 29.10.2020 n. 270), sono state stabilite le modalità di concessione di contributi finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; • per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti.
4.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI</p> <p>Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attive sul territorio italiano; • iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
4.2	<p>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p> <p>È possibile beneficiare dei contributi in esame per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad Euro 4, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (<i>full electric</i>); • la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad Euro 4, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa Euro 6, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate. <p>I suddetti investimenti sono finanziabili esclusivamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviati dal 26.12.2019; • ultimati entro il 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione), ovvero entro il 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione); • l'immatricolazione del veicolo nuovo è avvenuta in Italia. <p>Per singola impresa, l'importo massimo ammissibile degli investimenti non può superare il limite di 550.000,00 euro.</p>

<i>segue</i>	<p>Veicoli oggetto di rottamazione I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti al 24.9.2020.</p> <p>Mantenimento della disponibilità dei beni I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2023, pena la revoca del contributo erogato.</p>																						
4.3	<p>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI L'entità dei singoli contributi è ricompresa fra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro, in misura crescente in funzione della classe anti-inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva, come riportato nelle seguenti tabelle.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Veicoli nuovi Euro 6 / CNG / LNG / elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate</th> </tr> <tr> <th>Massa complessiva</th> <th>Importo unitario del contributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido</td> <td>4.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido</td> <td>8.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico</td> <td>20.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate <i>full electric</i></td> <td>12.000,00 euro</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Veicoli nuovi Euro 6 ed Euro 6D-Temp di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate</th> </tr> <tr> <th>Massa complessiva</th> <th>Importo unitario del contributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate diesel Euro 6 ed Euro 6D-Temp</td> <td>2.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel Euro 6</td> <td>5.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Pari o superiore a 16 tonnellate diesel Euro 6</td> <td>8.000,00 euro</td> </tr> </tbody> </table> <p>I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento previste.</p> <p>Divieto di cumulo In relazione alle medesime tipologie di investimenti e ai medesimi costi ammissibili, i contributi in esame non possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo di "<i>de minimis</i>".</p>	Veicoli nuovi Euro 6 / CNG / LNG / elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate		Massa complessiva	Importo unitario del contributo	Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido	4.000,00 euro	Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido	8.000,00 euro	Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico	20.000,00 euro	Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate <i>full electric</i>	12.000,00 euro	Veicoli nuovi Euro 6 ed Euro 6D-Temp di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate		Massa complessiva	Importo unitario del contributo	Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate diesel Euro 6 ed Euro 6D-Temp	2.000,00 euro	Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel Euro 6	5.000,00 euro	Pari o superiore a 16 tonnellate diesel Euro 6	8.000,00 euro
Veicoli nuovi Euro 6 / CNG / LNG / elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate																							
Massa complessiva	Importo unitario del contributo																						
Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido	4.000,00 euro																						
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido	8.000,00 euro																						
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico	20.000,00 euro																						
Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate <i>full electric</i>	12.000,00 euro																						
Veicoli nuovi Euro 6 ed Euro 6D-Temp di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate																							
Massa complessiva	Importo unitario del contributo																						
Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate diesel Euro 6 ed Euro 6D-Temp	2.000,00 euro																						
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel Euro 6	5.000,00 euro																						
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel Euro 6	8.000,00 euro																						
4.4	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di prenotazione del contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dalle ore 10.00 dell'11.11.2020 ed entro le ore 8.00 del 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione), oppure dalle ore 10.00 dell'1.6.2021 ed entro le ore 8.00 del 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione); • mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it; • utilizzando il modello di istanza reperibile sul sito del soggetto gestore all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione, debitamente compilato attraverso l'apposito <i>format</i> informatico e firmato con la firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa; • allegando la prevista documentazione, in particolare il contratto di acquisizione dei beni oggetto di incentivazione, avente data non anteriore al 26.12.2019. <p>Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo.</p>																						

<p><i>segue</i></p>	<p>Rilevanza del momento di presentazione della domanda</p> <p>I contributi sono concessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (rileva la data e l'ora di invio dell'istanza tramite PEC) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
<p>4.5</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO</p> <p>Per perfezionare la domanda, occorre trasmettere la prevista documentazione di prova del perfezionamento dell'investimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le fatture, debitamente quietanzate, relative all'integrale pagamento del prezzo del bene; • la documentazione dell'avvenuta immatricolazione del veicolo; • la documentazione dell'avvenuta radiazione per rottamazione del veicolo. <p>Ove l'acquisizione dei beni avvenga mediante contratto di <i>leasing</i> finanziario, dovrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimostrato il pagamento dei canoni in scadenza fino alla data ultima per l'invio della documentazione, tramite fattura quietanzata rilasciata dalla società di <i>leasing</i> o con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società; • dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. <p>La rendicontazione in esame deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite l'apposita piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti) e su quello del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione); • a partire dalle ore 10.00 dell'11.12.2020 ed entro le ore 16.00 del 20.5.2021, in relazione alle domande presentate dall'11.11.2020 al 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione); • ovvero a partire dalle ore 10.00 dell'1.7.2021 ed entro le ore 16.00 del 30.11.2021, in relazione alle domande presentate dall'1.6.2021 al 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione). <p>Le domande non rendicontate nei termini decadono automaticamente.</p>
<p>5</p>	<p>AGEVOLAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE PMI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Con il DM 1.10.2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni per la <i>digital trasformation</i> delle PMI (di cui all'art. 29 co. 5 - 8 del DL 34/2019 e al DM 9.6.2020), approvando altresì gli schemi per la loro presentazione.</p> <p>Sull'argomento si veda la Circolare Mensile di Luglio 2020.</p>
<p>5.1</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE</p> <p>Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15.12.2020 e fino alla chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>In particolare, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere redatte in lingua italiana; • devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica che può essere raggiunta dal sito www.mise.gov.it e dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili <i>on line</i> e riportati agli Allegati n. Aa e Ab del DM 1.10.2020; • devono essere firmate digitalmente, pena l'improcedibilità, dal legale rappresentante della singola PMI e nel caso di aggregazioni da ciascun soggetto facente parte di una forma aggregata o associata.

<i>segue</i>	Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel decreto non saranno prese in esame.
5.2	ACCESSO ALLA PROCEDURA Ai fini dell'accesso alla procedura, è richiesta l'identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) <i>on line</i> della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.
5.3	RILEVANZA DELL'ORDINE CRONOLOGICO Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie per le domande presentate nello stesso giorno, verranno ammesse alla fase istruttoria i progetti che otterranno il maggior punteggio, sulla base dei previsti criteri di valutazione.
6	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - MANCATA INDICAZIONE IN FATTURA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE
	Con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali anche qualora non sia stata inserita, nella fattura di acquisto, la dicitura relativa alla normativa di riferimento, a condizione che si proceda alla regolarizzazione dei documenti di spesa già emessi.
6.1	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - OBBLIGHI DOCUMENTALI I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019, sono tenuti a conservare, ai fini dei successivi controlli, <i>“pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”</i> (art. 1 co. 195 della L. 160/2019). Tali previsioni risultano sostanzialmente equivalenti a quelle relative ad altre agevolazioni per investimenti in beni strumentali e, in modo particolare, a quanto previsto dalla disciplina della c.d. “Nuova Sabatini” (di cui all'art. 2 co. 2 del DL 69/2013), in base alla quale veniva richiesto che sull'originale di ogni fattura concernente gli investimenti per i quali erano state ottenute le agevolazioni, l'impresa dovesse riportare, con scrittura indelebile, un'apposita dicitura. Per tale motivo, la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, fosse stata sprovvista di tale dicitura, non sarebbe stata considerata valida, determinando la <i>“revoca della quota corrispondente di agevolazione”</i> (art. 10 del DM 27.11.2013). Analogamente, quindi, l'agevolazione di cui all'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019 è revocata se le fatture che attestano la spesa non riportano il riferimento richiesto dalla norma.
6.2	MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE L'Agenzia delle Entrate propone alcune soluzioni per rimediare all'eventuale inosservanza delle disposizioni che impongono di indicare esplicitamente, all'interno della fattura, il riferimento normativo. In relazione ai documenti emessi in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l'assenza dell'indicazione della norma anzidetta, potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con <i>“scrittura indelebile”</i> o mediante <i>“utilizzo di apposito timbro”</i> . Qualora, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà scegliere fra due procedure alternative:

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • stampare una copia cartacea del documento, annotando, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo, e conservando la stessa ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72; • seguire le indicazioni presenti nelle circolari 2.7.2018 n. 13 e 17.6.2019 n. 14, ovvero, senza procedere alla materializzazione della fattura, predisporre un altro documento, “<i>da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa</i>”, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sistema di Interscambio. <p>In ogni caso, la regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata dall’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.</p>
<p>7</p>	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 13.10.2020 n. 468, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un ulteriore chiarimento sul credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi, previsto dall’art. 65 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”).</p>
<p>7.1</p>	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI</p> <p>L’art. 65 del DL 18/2020 riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali; • intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
<p>7.2</p>	<p>IMMOBILE DESTINATO IN PARTE AD ATTIVITÀ SOSPESA PER L’EMERGENZA</p> <p>Nella risposta a interpello 468/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020 può spettare sull’intero canone di locazione (in presenza delle altre condizioni di legge) nell’ipotesi in cui l’immobile locato, catastalmente classificato C/1, sia destinato solo in parte ad un’attività che è stata oggetto di sospensione ad opera dei provvedimenti emergenziali per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, se i ricavi derivanti al conduttore da tale attività configurano più del 50% dei ricavi complessivi.</p> <p>Nel caso di specie, l’immobile locato era utilizzato, in parte, come Rivendita Tabacchi (attività non sospesa) ed in parte come bar (attività sospesa); l’Agenzia ritiene che l’intero canone di locazione possa accedere al credito, in quanto nel corso del periodo d’imposta precedente (2019), i ricavi derivanti dall’attività sospesa (bar) erano stati, in percentuale, superiori a quelli derivanti dall’attività di rivendita di generi di monopolio (non sospesa).</p> <p>Si ricorda che il credito d’imposta in oggetto non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.</p>
<p>8</p>	<p>SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE - FATTURAZIONE A SOGGETTI PASSIVI UTILIZZATORI FINALI - DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA ESPOSTA IN FATTURA</p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 22.10.2020 n. 69, ha precisato che l’IVA esposta nelle fatture emesse dai gestori telefonici per la cessione di mezzi tecnici (es. SIM) che consentono la fruizione di servizi di telefonia mobile ricaricabile, può essere detraibile secondo le disposizioni di cui all’art. 19 del DPR 633/72 da parte dei soggetti passivi utilizzatori.</p>
<p>8.1</p>	<p>REGIME IVA MONOFASE</p> <p>La fornitura di schede SIM “ricaricabili” è soggetta al regime IVA “monofase” (art. 74 co. 1 lett. d) del DPR 633/72), in base al quale l’imposta, in deroga alle disposizioni ordinarie, viene assolta dall’operatore che si trova “a monte” della catena di produzione e</p>

<i>segue</i>	<p>distribuzione dei beni e servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente. Le successive operazioni sono da considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell'IVA (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 25.3.2008 n. 25).</p> <p>La disposizione prevede inoltre che per le vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telefonia nei confronti di esercenti imprese arti o professioni (anche successive alla prima cessione), i cedenti siano tenuti al rilascio di un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. L'IVA non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo nei documenti rilasciati dal gestore telefonico, salvo che la cessione sia effettuata direttamente dal titolare della concessione verso un soggetto passivo "utilizzatore" (art. 4 del DM 24.10.2000 n. 366).</p>
8.2	<p>DETRAZIONE DELL'IVA ESPOSTA IN FATTURA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che la disposizione dell'art. 4 del DM 366/2000 tiene conto del fatto che la deroga ai criteri generali (rivalsa e detrazione), adottata per semplificare la riscossione dell'imposta ed evitare frodi ed evasioni fiscali, deve essere interpretata restrittivamente. Per questo motivo l'esposizione dell'IVA in fattura è prevista nel caso in cui la fatturazione avvenga nei confronti di un soggetto passivo "utilizzatore finale", senza che siano attivati i vari passaggi della catena distributiva, che costituiscono il presupposto per operare la deroga. In questo caso, quindi, l'Agenzia ritiene che possa operare il meccanismo di rivalsa e detrazione dell'imposta.</p>
9	<p>CESSIONI DI BENI PER L'EMERGENZA DA COVID-19 - REGIME IVA - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la circ. 15.10.2020 n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa ai fini IVA per le cessioni di beni destinati alla gestione e al contenimento dell'emergenza da COVID-19.</p>
9.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>L'art. 124 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) ha previsto un elenco tassativo di beni le cui cessioni sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in regime di esenzione IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione (c.d. cessioni ad "aliquota zero"), sino al 31.12.2020; • con applicazione dell'aliquota IVA del 5%, a decorrere dall'1.1.2021 (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72).
9.2	<p>AMBITO APPLICATIVO E ACCESSORIETÀ</p> <p>Con riferimento al corretto ambito di applicazione del regime agevolato, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con la dizione "detergenti e disinfettanti per mani", il legislatore ha voluto riferirsi ai soli prodotti che hanno "potere disinfettante", escludendo, quindi quelli che si limitano alla rimozione dello sporco; per essere annoverati nel perimetro dell'agevolazione, i detergenti devono possedere un'azione "virucida, battericida o fungicida", che può essere ottenuta grazie all'utilizzo di biocidi o presidi medico chirurgici, autorizzati dal Ministero della Salute o dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS); • sono incluse nell'agevolazione le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 (ivi comprese quelle riutilizzabili con la possibilità di sostituzione del filtro), nonché le mascherine chirurgiche "autorizzate in deroga" dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'INAIL ai sensi dell'art. 15 co. 2 e 3 del DL 18/2020. <p>Inoltre, il regime speciale spetta anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall'art. 124 del DL 34/2020 (es. trasporto, magazzinaggio, posa in opera, ecc.).</p>
9.3	<p>VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI</p> <p>I soggetti che applicano il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi devono espungere dal totale globale dei corrispettivi la quota degli stessi che si ritiene riconducibile alle cessioni dei beni effettuate con "aliquota zero" (sino al 31.12.2020).</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>In particolare, laddove non sia noto l'ammontare dei corrispettivi periodici riferibile ai beni in argomento, l'importo da sottrarre dal totale dei corrispettivi prima di procedere con la determinazione dell'imposta a debito va calcolato in proporzione alla percentuale degli acquisti relativi ai medesimi beni. Su ciò che resta dei corrispettivi lordi va scorporata l'IVA a debito relativa alle diverse aliquote con il metodo della ventilazione.</p> <p>Così, ad esempio, su un totale di acquisti al lordo dell'IVA di 5.000,00 euro, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.000,00 euro con aliquota del 4%, • 2.000,00 euro con aliquota del 22%, • 1.000,00 euro in esenzione IVA ("aliquota zero"), <p>la percentuale degli acquisti dei beni in esenzione è pari al 20% del totale, mentre quella degli acquisti ad aliquota al 4% e al 22% è pari al 40% ciascuno.</p> <p>A fronte di ammontare di corrispettivi al lordo dell'IVA di 10.000,00 euro, la quota riferibile alle cessioni esenti è pari a 2.000,00 euro (20% di 10.000,00 euro), mentre quella riferibile alle cessioni al 4% e al 22% è pari a 4.000,00 euro ciascuna.</p> <p>Sulle quote "imponibili" va effettuato lo scorporo dell'IVA dovuta in base alle diverse aliquote secondo il metodo della ventilazione dei corrispettivi. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • su 4.000,00 euro, l'IVA al 4% è pari a 154,00 euro; • su 4.000,00 euro, l'IVA al 22% è pari a 721,00 euro. <p>L'IVA a debito è pari a 875,00 euro.</p>
<p>9.4</p>	<p>GUANTI PER FINALITÀ SANITARIE</p> <p>Con la risposta a interpello 30.10.2020 n. 507, l'Agenzia delle Entrate, confermando le conclusioni già espresse nella circ. 26/2020, ha precisato che sono soggette – fino al 31.12.2020 – ad aliquota zero le cessioni di guanti in lattice, in vinile e in nitrile, qualora detti beni abbiano oggettivamente "finalità sanitaria".</p> <p>L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel chiarire il perimetro di applicazione della speciale agevolazione ha indentificato i codici di classificazione doganale delle merci agevolate. Tra di esse rientrerebbero i guanti compresi nei codici TARIC 39262000, 40151100 e 40151900.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, pur confermando la classificazione doganale sopra richiamata, ha precisato che l'agevolazione non va applicata a tutti i beni che rientrano in tali voci doganali, <i>"ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico"</i>.</p>
<p>10</p>	<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ART. 25 DEL DL 34/2020 - RIAMMISSIONE</p>
	<p>Con la ris. 12.10.2020 n. 65, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che i contribuenti, al ricorrere di determinate condizioni, possono ripresentare l'istanza di ammissione al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020, il cui termine è scaduto il 13.8.2020.</p>
<p>10.1</p>	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>La riammissione non avviene ripresentando l'istanza mediante i consueti canali di trasmissione telematica. Occorre infatti ritrasmetterla (emendata del c.d. errore di utenza, quindi indicando ad esempio il nuovo o corretto codice IBAN) mediante PEC, all'indirizzo della Direzione provinciale individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.</p> <p>L'istanza va firmata digitalmente dal richiedente o dall'intermediario, e allegata naturalmente alla PEC. Occorre inoltre allegare una nota mediante la quale si illustrano le ragioni della stessa (ad esempio comunicazione di scarto giunta oltre i 5 giorni successivi alla scadenza).</p>
<p>10.2</p>	<p>CONTRIBUENTI INTERESSATI</p> <p>Sono riammessi i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno presentato <i>"istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l'accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante"</i>;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • per disfunzioni inerenti al codice IBAN indicato nel modello di istanza, hanno ricevuto una comunicazione di scarto dopo il 13.8.2020 (termine ultimo di presentazione dell'istanza) e, per questa ragione, non sono stati in grado di ripresentarla. <p>Non tutti i contribuenti, di conseguenza, sono interessati dalla riammissione. Per fare un esempio, potrebbero essere esclusi quelli che si sono visti scartare l'istanza per errori di IBAN (si pensi al classico caso del cambio di filiale) e hanno ricevuto la comunicazione di scarto oltre i 5 giorni successivi alla scadenza.</p>
<p>11</p>	<p>INCENTIVO CONCESSO SOTTO FORMA DI PARZIALE RIMBORSO DEL PREZZO D'ACQUISTO - DISCIPLINA IRES E IRAP</p>
	<p>Con la risposta a interpello 1.10.2020 n. 424, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento, ai fini IRES e IRAP, di un particolare incentivo commerciale mediante il quale, a seguito di un acquisto effettuato da parte di un utente sul sito internet di una società, questi matura il diritto di ottenere un parziale rimborso dell'importo speso.</p>
<p>11.1</p>	<p>DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES</p> <p>Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, il suddetto incentivo è un onere inerente e, come tale, deducibile dal reddito d'impresa.</p> <p>Tuttavia, poiché, nel caso di specie, l'acquirente matura il diritto al rimborso solo al raggiungimento di una soglia minima di acquisto, fino a tale momento l'onere contabilizzato dalla società nella voce B.7 del Conto economico, a fronte del futuro esborso, riveste la natura di accantonamento indeducibile, non essendo contemplato tra quelli espressamente deducibili ex art. 107 co. 4 del TUIR.</p> <p>Soltanto al raggiungimento di tale limite e della conseguente corresponsione del rimborso, può dirsi realizzato l'evento a fronte del quale è stato effettuato l'accantonamento, con l'effetto di rendere deducibile, ai fini IRES, il relativo onere.</p>
<p>11.2</p>	<p>DEDUCIBILITÀ AI FINI IRAP</p> <p>In ambito IRAP, gli oneri che rivestono la natura di accantonamenti per rischi e oneri sono indeducibili anche laddove siano imputati in voci diverse dalla B.12 e B.13 di Conto economico (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, § 9.2), quale, come nel caso di specie, la B.7.</p> <p>In ogni caso, i corrispondenti costi sono deducibili all'atto dell'effettivo sostenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ancorché non espressamente risultanti nella relativa voce del Conto economico, per via dell'utilizzo del fondo iscritto nel passivo dello Stato patrimoniale; • a condizione che si tratti di spese potenzialmente classificabili in una voce dell'aggregato B rilevante ai fini IRAP. <p>Pertanto, anche ai fini del tributo regionale, l'incentivo in esame diviene un costo effettivo (e, come tale, deducibile) soltanto all'atto del pagamento del rimborso per effetto del conseguimento della predetta soglia minima.</p>
<p>12</p>	<p>DETRAZIONE IRPEF PER ONERI - PAGAMENTO CON STRUMENTI "TRACCIABILI" - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>Secondo quanto stabilito dall'art. 1 co. 679 della L. 160/2019, dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario o postale; • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). <p>Pagamento mediante carta di credito del coniuge o del figlio</p> <p>Nelle risposte a interpello 2.10.2020 n. 431 e 19.10.2020 n. 484, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, a condizione che sia possibile assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>È quindi possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge o la carta di credito intestata al figlio, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (es. fattura).</p>
<p>13</p>	<p>PATENT BOX - REGIME DI AUTODERMINAZIONE IN ALTERNATIVA AL RULING - CHIARIMENTI UFFICIALI</p>
	<p>Con la circ. Agenzia delle Entrate 29.10.2020 n. 28, sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del <i>Patent box</i> in merito all'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile (art. 4 del DL 34/2019 e provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445).</p> <p>La circ. 28/2020 ripercorre le caratteristiche del regime di "autoliquidazione" del contributo economico derivante dall'utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili e fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo; • indicazioni operative sul rapporto tra l'opzione <i>Patent box</i> e l'opzione di "autoliquidazione"; • soluzioni interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime "fai da te", anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di <i>ruling</i> pendenti e per coloro che hanno già autoliquidato negli esercizi pregressi; • chiarimenti relativi alla documentazione da predisporre per consentire il riscontro, da parte dell'Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
<p>13.1</p>	<p>CARATTERISTICHE DEL REGIME DI AUTOLIQUIDAZIONE</p> <p>Il regime di autoliquidazione OD (oneri documentali) consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all'accordo con il Fisco, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il contribuente predisponga il <i>set</i> informativo richiesto. Dall'idoneità della documentazione discende, altresì, un effetto premiale nell'eventualità di una successiva rettifica del contributo economico in sede di controllo. La fruizione del beneficio è frazionata nell'arco temporale di 3 anni.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione della documentazione, come definita nel provvedimento, costituisce una condizione per l'accesso al regime di autoliquidazione OD, a prescindere dal successivo giudizio di idoneità sulla stessa; • diversamente, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del <i>set</i> documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per godere dell'esimente sanzionatoria, laddove la documentazione sia ritenuta idonea in esito all'attività di controllo. <p>Resta ferma per il contribuente che opta per il regime di autoliquidazione OD la modalità di fruizione del beneficio da frazionare nell'arco temporale di 3 anni, nel caso di utilizzo diretto del bene agevolabile.</p> <p>Diversamente, nelle ipotesi di utilizzo indiretto del bene agevolabile e di realizzo delle relative plusvalenze, la fruizione del beneficio avviene integralmente nell'anno.</p>
<p>13.2</p>	<p>RAPPORTO TRA OPZIONE PATENT BOX E OPZIONE ONERI DOCUMENTALI</p> <p>Salvo casi specifici, il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di autoliquidazione OD è l'anno 2019.</p> <p>La sussistenza di una valida opzione <i>Patent box</i> costituisce un presupposto necessario per l'esercizio dell'opzione OD.</p> <p>L'opzione OD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva; • può essere esercitata anche tardivamente, purché vengano rispettate le condizioni previste dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per la remissione <i>in bonis</i>.

<p>13.3</p>	<p>RINUNCIA AL RULING</p> <p>Al fine di rinunciare alla procedura di <i>Patent box</i>, compresa la rinuncia all'istanza di rinnovo di un accordo già concluso, occorre comunicare l'espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1.5.2019 (quindi entro il prossimo 30.11.2020), o entro il maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva; • tramite PEC o raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell'istanza. <p>Occorre altresì predisporre il <i>set</i> documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno di tali periodi e comunicarne il possesso nella medesima dichiarazione dei redditi.</p> <p>Qualora si decida di rinunciare alle procedure di <i>Patent box</i> attivate successivamente all'1.5.2019, si potrà optare per il regime di autoliquidazione OD a partire dal periodo d'imposta in cui si è deciso di rinunciare alla procedura. In tal caso, l'abbandono della procedura di <i>Patent box</i> preclude la possibilità di fruire dell'agevolazione in relazione ai redditi ritraibili dallo sfruttamento dei beni agevolabili negli esercizi intermedi.</p>
<p>14</p>	<p>PATENT BOX E CONSOLIDATO - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI</p> <p>Con la risposta a interpello 23.10.2020 n. 498, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla presentazione di dichiarazioni integrative al fine di beneficiare del <i>Patent box</i> nell'ambito della tassazione di gruppo, con particolare riferimento ad una società "ex consolidata" di un consolidato fiscale nazionale che ha firmato un accordo di <i>ruling</i> nel 2020 per i periodi d'imposta 2015-2019.</p>
<p>14.1</p>	<p>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE "A FAVORE"</p> <p>In merito alla possibilità di presentare dichiarazioni integrative "a favore", l'Agenzia delle Entrate riepiloga l'attuale disciplina prevista dall'art. 2 co. 8 e 8-<i>bis</i> del DPR 322/98.</p> <p>In particolare, il contribuente potrà inviare una dichiarazione integrativa a favore anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione successiva.</p> <p>Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito (o il maggior credito) è immediatamente compensabile, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, con debiti del medesimo periodo risultanti dalla dichiarazione presentata. Qualora, invece, la dichiarazione integrativa sia presentata oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In tale ipotesi, peraltro, il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito.</p>
<p>14.2</p>	<p>ADEMPIMENTI IN CASO DI CONSOLIDATO</p> <p>Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 2019, l'agevolazione può essere fruita direttamente nel modello REDDITI SC 2020 (da presentare entro il 30.11.2020); • per il 2018, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore (della società e del consolidato) entro il 30.11.2020 e l'eventuale credito emergente potrà essere utilizzato subito in compensazione; • per gli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di dare evidenza alle variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell'accordo per il <i>Patent Box</i>, la società può integrare le proprie dichiarazioni e, a sua volta, la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello di consolidato nazionale (CNM) relative a tali anni d'imposta, al fine di far emergere la maggior eccedenza a credito/eccedenza di versamento in capo all'ex consolidato.

<p>15</p>	<p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISMICI - SUPERBONUS DEL 110% - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>
	<p>Con il prov. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 sono state definite le modalità attuative per l'esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito relativo alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella versione superbonus del 110%, ai sensi degli artt. 119 e 121 del DL 34/2020.</p> <p>Mediante il successivo provv. 12.10.2020 n. 326047, l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha approvato una nuova versione del modello e delle relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l'opzione relativa ai suddetti interventi, al fine di correggere alcuni refusi presenti nel modello e nelle relative istruzioni approvate con il suddetto provv. 283847/2020; • ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dell'opzione relativa ai suddetti interventi.
<p>16</p>	<p>OBBLIGHI DI VERIFICA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI - CONTRATTI DI SERVIZI RIGUARDANTI SIA L'ATTIVITÀ COMMERCIALE CHE ISTITUZIONALE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 21.10.2020 n. 492, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come deve essere determinata la soglia di 200.000,00 euro annui prevista dall'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 ai fini degli obblighi di verifica del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito degli appalti e subappalti, nell'ipotesi in cui il committente sia un ente non commerciale (pubblico o privato) e stipuli contratti di appalto per acquistare servizi funzionali sia all'attività istituzionale che a quella commerciale.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, in caso di contratti di appalto riferiti all'acquisto di servizi generali, comuni sia all'attività istituzionale che a quella commerciale, occorre moltiplicare il relativo costo annuo pattuito per il rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore); • l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore). <p>Qualora da tale rapporto risulti un importo superiore a 200.000,00 euro, sarà applicabile la disciplina di controllo di cui all'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97.</p> <p>L'Agenzia precisa inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto "promiscuo"; • al superamento della soglia di 200.000,00 euro come sopra determinata, gli obblighi previsti dall'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 si applicheranno con riferimento all'intero contratto.
<p>17</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - SPESA SOSTENUTA DALL'IMPRESA PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER DOTTORATO DI RICERCA SVOLTO PRESSO UNA UNIVERSITÀ</p>
	<p>Con la risposta a interpello 7.10.2020 n. 454, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il finanziamento di una borsa di studio per un dottorato di ricerca da parte di un'impresa può rientrare nelle spese di ricerca e sviluppo agevolate ex art. 1 co. 200 della L. 160/2019 (quale spesa per contratti <i>extra muros</i> stipulati con università), qualora il risultato della ricerca sia di proprietà dell'impresa finanziatrice, seppure in comproprietà con l'Università.</p> <p>Le suddette spese sostenute dall'impresa sono ammissibili al beneficio per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all'attività di ricerca e sviluppo, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d'imposta nella misura del 150% del loro ammontare, come previsto dall'art. 1 co. 200 lett. c) della L. 160/2019, a condizione che l'impresa finanziatrice venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell'attività di ricerca.</p>

18	TARI E TEFA - PAGAMENTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA “PAGOPA”
	<p>Con il DM 21.10.2020 sono state disciplinate, per le annualità 2021 e successive, le modalità di versamento unificato, mediante la piattaforma “PagoPA”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della tassa rifiuti di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013 (TARI); • della tariffa di natura corrispettiva di cui al successivo co. 668 (TARI corrispettiva); • del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del DLgs. 504/92 (TEFA). <p>A tal fine, i Comuni o i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel caso della TARI corrispettiva) inviano o rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento, predeterminando gli importi della tassa o della tariffa o del TEFA.</p> <p>Il DM 21.10.2020, inoltre, fa salve le disposizioni contenute nel precedente DM 1.7.2020, riguardante il riversamento del TEFA e le altre modalità di pagamento diverse da quelle disciplinate dal decreto in commento.</p> <p>Si ricorda che, entro il 28.2.2021, le Pubbliche Amministrazioni dovranno avere integrato i loro sistemi di incasso con la piattaforma “PagoPA”, potendo avvalersi a tal fine anche di servizi forniti da altri soggetti pubblici o da fornitori di servizi di incasso già abilitati.</p>
19	ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI - STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - SPETTANZA DEL RIMBORSO IVA
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.10.2020 n. 497, sono stati forniti i seguenti chiarimenti sulla possibilità di ottenere il rimborso IVA in relazione all’acquisto di stazioni di ricarica per veicoli elettrici posizionate, principalmente, sul suolo pubblico o in aree private ad accesso pubblico (es. parcheggi).</p>
19.1	RIMBORSO IVA PER L’ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI
	<p>Ai sensi degli artt. 30 co. 2 lett. c) e 38-<i>bis</i> co. 2 del DPR 633/72, il rimborso IVA annuale e trimestrale spetta, fra l’altro, per l’acquisto di beni ammortizzabili.</p> <p>Per prassi consolidata, i beni ammortizzabili sono individuati facendo riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi (artt. 102 e 103 del TUIR). Ai fini della spettanza del rimborso IVA, in particolare, occorre che il bene sia “ammortizzabile”, cioè suscettibile di essere sottoposto ad ammortamento.</p>
19.2	SPETTANZA DEL RIMBORSO IVA NEL CASO ESAMINATO
	<p>Tenuto conto che le stazioni di ricarica in esame rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo di proprietà di terzi, le stesse costituiscono per il soggetto passivo beni strumentali ammortizzabili ai sensi dell’art. 102 del TUIR. Di conseguenza, l’IVA relativa all’acquisizione delle stazioni di ricarica, comprese le spese accessorie necessarie per il funzionamento delle stesse, è rimborsabile in presenza delle condizioni previste dai citati artt. 30 co. 2 lett. c) e 38-<i>bis</i> co. 2 del DPR 633/72.</p>
20	INTERMEDIAZIONE DI QUOTE SOCIALI - TRATTAMENTO AI FINI IVA
	<p>Con la risposta a interpello 5.10.2020 n. 437, Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione IVA per l’intermediazione sulla cessione di azioni non può applicarsi qualora il soggetto passivo non risulti imparziale nella propria attività di compravendita di azioni o altri titoli.</p>
20.1	QUADRO NORMATIVO
	<p>Il combinato disposto dell’art. 10 co. 1 n. 4 e 9 del DPR 633/72 stabilisce il regime di esenzione IVA per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazioni riferite ad operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli.</p>
20.2	ANALISI DELLA FATTISPECIE
	<p>Il regime in esame trova il proprio fondamento nell’art. 135 § 1 lett. f) della direttiva 112/2006/CE, ove è disciplinata l’esenzione per le “operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli”.</p> <p>Sul punto, bisogna considerare l’interpretazione della Corte di Giustizia UE 22.10.2015,</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>causa C-264/14, secondo cui il termine “negoziazione” si riferisce ad “<i>un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario</i>”.</p> <p>Secondo la Corte di Giustizia, non è integrata un’attività di negoziazione “<i>allorché una delle parti contrattuali affida ad un subfornitore una parte delle operazioni materiali collegate al contratto, come l’informazione da fornire all’altra parte, la ricezione e l’evasione delle richieste di sottoscrizione dei titoli che costituiscono l’oggetto del contratto</i>”.</p> <p>Anche sulla base degli elementi forniti dalla giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate precisa che elemento essenziale per l’applicabilità del regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 4 e 9 del DPR 633/72 è l’imparzialità del prestatore di servizi.</p>
<p>21</p>	<p>IMMISSIONE IN CONSUMO DI CARBURANTI DA UN DEPOSITO FISCALE - PRESTAZIONE DELLA GARANZIA - NUOVI MODELLI</p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 319617, sono stati approvati i nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, al fine di consentire l’immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per uso autotrazione senza il versamento dell’IVA con il modello F24 (art. 1 co. 937 - 942 della L. 205/2017).</p>
<p>21.1</p>	<p>NOVITÀ DEI MODELLI APPROVATI</p> <p>Nei nuovi modelli è stata inserita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’indicazione dell’indirizzo PEC del deposito fiscale da cui avviene l’immissione in consumo; • la possibilità di presentare una garanzia cumulativa, cui si collega una diversa durata temporale della garanzia stessa; • la sede legale aggiornata dell’Agenzia delle Entrate.
<p>21.2</p>	<p>SOSTITUZIONE DEI MODELLI PRECEDENTI</p> <p>I citati modelli sostituiscono quelli approvati con il precedente provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2018 n. 47927.</p>
<p>22</p>	<p>LOCAZIONE E NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO - LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI</p>
	<p>Per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.11.2020, il luogo della prestazione dei servizi di noleggio a breve e a lungo termine di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea se, attraverso adeguati mezzi di prova, è dimostrata l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori dell’Unione (art. 1 co. 725 - 726 della L. 160/2019, come modificato dall’art. 48 co. 7 del DL 76/2020, conv. L. 120/2020).</p> <p>Tenuto conto delle novità introdotte dal DL 76/2020, con il provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2020 n. 341339 sono state individuate le modalità e i mezzi idonei a fornire la predetta dimostrazione (in precedenza, era stato emanato il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2020 n. 234483).</p>
<p>22.1</p>	<p>MODALITÀ DI PROVA</p> <p>L’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione (anche finanziaria), noleggio, e altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione sotto la propria responsabilità.</p> <p>Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova previsti, intendendo per tali la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o digitali, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal soggetto che ne ha la responsabilità (es. il comandante), idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea.</p> <p>Il regime di prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto è differenziato, a seconda che si tratti di contratti di locazione (anche finanziaria), noleggi e altri contratti simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a breve termine; • oppure, non a breve termine (ossia a lungo termine).

<p>22.2</p>	<p>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Il fornitore e l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto sono tenuti a conservare la documentazione, comprovante l'effettivo utilizzo e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea, per il periodo di cui all'art. 57 co. 1 e 2 del DPR 633/72. Tale documentazione deve essere messa a disposizione su richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria.</p>
<p>22.3</p>	<p>DECORRENZA La disciplina del provvedimento in esame si applica ai contratti di locazione (anche finanziaria), noleggio, e altri contratti simili, conclusi successivamente alla pubblicazione dello stesso, avvenuta il 29.10.2020.</p>
<p>23</p>	<p>SERVIZI NEI PORTI - REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA</p>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.10.2020 n. 501 ha ribadito le condizioni per l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA per i servizi prestati nei porti ai sensi dell'art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72.</p>
<p>23.1</p>	<p>AMBITO APPLICATIVO In particolare, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, le prestazioni di servizi devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere svolte in ambito portuale; • riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. <p>Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 co. 13 del DL 90/90 (conv. L. 165/90), il regime in esame è circoscritto ai soli servizi prestati nei porti, intesi come complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti e aventi, come fine immediato, il funzionamento e la manutenzione degli stessi oppure l'ammodernamento, l'ampliamento e la riqualificazione.</p>
<p>23.2</p>	<p>APPLICABILITÀ AI SUBAPPALTATORI Il predetto regime è applicabile anche alle prestazioni rese dai subappaltatori, purché le caratteristiche "oggettive" del servizio siano riconducibili a quelle stabilite dal citato art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72. L'Agenzia delle Entrate precisa che non è, di per sé, rilevante, ai fini del regime di non imponibilità, il numero di passaggi che possono intercorrere tra i vari soggetti passivi.</p>
<p>24</p>	<p>CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA-URUGUAY - ENTRATA IN VIGORE</p>
	<p>Il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.10.2020 ha dato atto che, essendosi completato il procedimento di scambio degli strumenti di ratifica, il 9.10.2020 è entrata in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e l'Uruguay, firmata a Montevideo l'1.3.2019 e ratificata con la L. 17.7.2020 n. 89. La Convenzione esplica efficacia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2021.</p>

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.11.2020	Consegna modelli 730/2020 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2020 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: <ul style="list-style-type: none"> • modello 730/2020 integrativo elaborato; • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
10.11.2020	Trasmissione telematica modelli 730/2020 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2020 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> • i modelli 730/2020 integrativi elaborati; • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2020 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
11.11.2020	Domande contributi autotrasportatori per rinnovo parco veicolare	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare, dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione: <ul style="list-style-type: none"> • per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 e del DM 21.10.2020; • mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it</i>. <p>Le domande dovranno essere presentate entro le ore 8.00 del 30.11.2020. Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Le domande relative al secondo periodo di incentivazione dovranno essere presentate dalle ore 10.00 dell'1.6.2021 alle ore 8.00 del 21.6.2021.</p>
15.11.2020	Rivalutazione partecipazioni non quotate	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.7.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideeterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11% sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
15.11.2020	Rivalutazione terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.7.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideeterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dell'11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
16.11.2020	Domande contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare, entro le ore 8.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020; mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it. <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Le domande relative al secondo periodo di incentivazione dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del 14.5.2021 alle ore 8.00 del 30.6.2021.</p>
16.11.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020, il 30.7.2020 o il 31.7.2020; la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020 o il 31.8.2020.
16.11.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2020; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.11.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.3.2020; la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020 o il 30.7.2020; la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.
16.11.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2020; versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.11.2020	Versamento IVA terzo trimestre 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2020; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2020	Versamento IVA terzo trimestre 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2020; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.11.2020	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2020. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
16.11.2020	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020; • con applicazione dei previsti interessi.
16.11.2020	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2020.
18.11.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali, sempreché non abbiano beneficiato dell'apposita regolarizzazione entro il 30.10.2020</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>con la corresponsione della sola maggiorazione dello 0,8%.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2021; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza prorogata del 20.7.2020, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del DPCM 27.6.2020; • entro il 30.11.2021; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
20.11.2020	Presentazione domande credito d'imposta per le imprese editrici	<p>Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2019 per l'acquisizione di servizi digitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
25.11.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di ottobre 2020, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di ottobre 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.11.2020	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello REDDITI 2020; • il modello IRAP 2020 (se soggetti passivi IRAP).
30.11.2020	Trasmissione telematica di alcuni	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020 devono presentare in via telematica:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	quadri del modello REDDITI 2020 PF	<ul style="list-style-type: none"> alcuni quadri del modello REDDITI 2020 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020; il quadro AC del modello REDDITI 2020 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2020; direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.11.2020	Spedizione modello REDDITI 2020 PF dall'estero	<p>Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI 2020 PF:</p> <ul style="list-style-type: none"> in forma cartacea; mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
30.11.2020	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	<p>Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta. <p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
30.11.2020	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> in allegato alla dichiarazione dei redditi; mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.11.2020	Trasmissione telematica modello CNM	<p>La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2020.
30.11.2020	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a decorrere dall'anno 2020; nell'ambito del modello REDDITI 2020.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca dell’opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
30.11.2020	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall’anno 2020; • nell’ambito del modello REDDITI 2020. <p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.</p>
30.11.2020	Opzione per la “ <i>Tonnage tax</i> ”	<p>Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “<i>tonnage tax</i>”), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall’anno 2020; • nell’ambito del modello REDDITI 2020. <p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.</p>
30.11.2020	Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2020; • nell'ambito del modello IRAP 2020. <p>I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
30.11.2020	Regolarizzazione modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019, relative al 2018; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.11.2020	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2018 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019 e degli anni precedenti.
30.11.2020	Registro beni ammortizzabili	<p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p>
30.11.2020	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
30.11.2020	Remissione "in bonis"	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
30.11.2020	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della seconda delle sei rate di pari importo delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018; l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Il versamento in un massimo di sei rate è applicabile per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.</p>
30.11.2020	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2019, effettuata entro il 31.5.2020; con effetto dall'1.1.2020. <p>Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 30.6.2021.</p>
30.11.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti IRES "solari" che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> va effettuato entro il 30.11.2021; comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 31.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 31.7.2020; entro il 30.11.2021; con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2020	Integrazione versamento diritto camerale	Le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il pagamento delle nuove maggiorazioni del diritto camerale deliberate dalle Camere di Commercio, qualora il diritto camerale sia stato versato, senza la prevista maggiorazione, entro il 27.3.2020.
30.11.2020	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2020 PF	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2020, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI 2020 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2020, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2019, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2020, nei limiti del previsto massimale, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2020, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2019, nei limiti del previsto massimale, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2020 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2020, dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"), salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2020 SC ed ENC	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2020, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020, relativo:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo" o in perdita sistematica; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all'addizionale IRES prevista nei confronti dei concessionari del settore dei trasporti, di cui all'art. 1 co. 716 - 718 della L. 27.12.2019 n. 160; • all'addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7; • all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Versamento acconti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2020, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Trattenuta acconti da 730/2020	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2020, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30.11.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.
30.11.2020	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2020; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2020. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.11.2020	Domande contributi autotrasportatori per rinnovo parco veicolare	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare, entro le ore 8.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 e del DM 21.10.2020; • mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it</i>. <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Le domande relative al secondo periodo di incentivazione dovranno essere presentate dalle ore 10.00 dell'1.6.2021 alle ore 8.00 del 21.6.2021.</p>
1.12.2020	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, tramite l'apposita piattaforma informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020; • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall'1.10.2020 al 16.11.2020 (primo periodo di incentivazione). <p>Il termine finale per effettuare la rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 30.4.2021.</p>